

Polizza Incendio, Eventi atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Furto, Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: "TUA Agricoltura"

Data di aggiornamento: 01/03/2024 - Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari:

TUA Assicurazioni S.p.A ha Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano (Italia); sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuassicurazioni@pec.it.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa:

Si informa che Allianz S.p.A. ha acquistato il controllo di TUA Assicurazioni S.p.A. e Tua Retail s.r.l.. Pertanto, tali società non fanno più parte del Gruppo Generali bensì appartengono al Gruppo Allianz.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 02816710236 R.E.A. di Milano 1716504. Capitale Sociale Euro 23.160.630,00 (i.v.). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Allianz S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00132 del 3/1/2008. Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 018.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 158,1 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 141,3 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 94,4 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 42,5 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 181,1 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 176,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,92 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che a quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di Assicurazione. Es: nella sezione Incendio, la garanzia per danni da rottura di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati aziendali è prestata fino al massimo indennizzo di 15.000 euro per sinistro e per anno.

Incendio

Senza l'applicazione della regola proporzionale e in deroga all'Art.1907 del Codice Civile, la Società indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile subito da:

- macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre;
- raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati;
- mezzi agricoli semoventi soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, di proprietà dell'azienda agricole esclusivamente in rimessa sottotetto ai fabbricati aziendali e solamente se presente la partita "Macchinari, attrezzature ed arredamento";

- carburanti stoccati in cisterne interrato e non (nella partita "Merci");
- api, arnie e il miele contenuto
- mezzi agricoli di proprietà non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, nonché i mezzi agricoli di proprietà non semoventi anche se soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile per:

- demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, ad esclusione dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive;
- rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto Assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati;
- rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato;
- il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione danneggiati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
- la riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi;
- i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi garantiti;
- il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;
- il ricovero del bestiame Assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro;
- la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza;
- lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione;
- gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- gli oneri che il Contraente e/o l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative;
- gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati.

Ai danni materiali e diretti sono equiparati i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.

Ulteriori garanzie/partite previste:

Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato (rischio locativo).

Le definizioni di Fabbricati, Fienili, Stalle si intendono integrate dalla definizione di "Abitazione adiacente" qualora sia stata richiamata in corrispondenza della relativa partita.

Eventi atmosferici

Garanzia Vento

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera e camini, causati da Vento e cose da esso trascinate.

Garanzia Grandine

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera e camini, causati dalla Grandine.

Altre avversità atmosferiche

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera e camini, causati da Pioggia, Neve ed altre avversità atmosferiche esclusi Vento e Grandine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile subiti da:

- Raccolte e collezioni", "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati".
- mezzi agricoli semoventi soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge di proprietà dell'azienda agricola posti esclusivamente in rimessa sottotetto
- carburanti stoccati in cisterne interrato e non;

Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile per:

- Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro con l'esclusione:
 - dei residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
 - dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive.
- Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite "Macchinari, attrezzature, arredamento" e "Merci", purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi.

Rimuovere, depositare e ricollocare quanto previsto nella definizione di "Arredamento Abitazione", quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali ad uso abitazione dell'Assicurato.

Il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione dall'Assicurato, danneggiati e resi inabitabili. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

Il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza che abbiano causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo.

Il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle assicurate e rese inagibili a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza.

La ricostruzione di archivi cartacei e digitali danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di dodici mesi dal sinistro;

Gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Gli oneri che il Contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;

Si intendono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

L'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino di beni distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, dal Contraente e/o dall'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Queste spese si intendono prestate senza l'applicazione della regola proporzionale ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'articolo su "Limiti di indennizzo, Risarcimento, Scoperti, Franchigie".

Macchine agricole

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine agricole assicurate in conseguenza di una serie di altri eventi e casi, qui di seguito descritti.

caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate;

onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate

sviluppo di fumi, purché provocati dagli eventi previsti nell'articolo relativo all'Oggetto della garanzia che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell'ambito di 20m dagli stessi

Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile per:

demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro;

il noleggio di Macchine Agricole quando tali spese si rendano necessarie a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza che abbiano causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;

gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Sono compresi i guasti arrecati alle Macchine agricole durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, dal Contraente e/o dall'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Queste spese si intendono prestate senza l'applicazione della regola proporzionale ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'articolo su Limiti di indennizzo, Risarcimento, Scoperti, Franchigie.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'assicurazione vale anche per:

- le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;

- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;

- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;

- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

Furto e rapina

L'assicurazione comprende:

- la rapina avvenuta nei fabbricati indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, alle parti di fabbricato costituenti i locali dove sono poste le cose assicurate, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei fabbricati, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- i danni alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- i danni alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
- il furto e la rapina delle cose assicurate poste in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;
- il furto e la rapina delle cose assicurate, esclusi valori e preziosi e merci particolari, temporaneamente posti in locali di mostre, esposizioni, fiere o presso terzi, ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti in polizza;
- lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi preziosi e valori portati indosso;
- il furto e la rapina dei beni dei clienti, purché posti in cassaforte e sia assicurata la partita "contenuto agriturismo".

La Società rimborsa le spese:

- sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
- sostenute per la sostituzione delle serrature, in caso di scippo o rapina delle chiavi di porte di accesso dall'esterno; sanitarie, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, dagli addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato a seguito di rapina consumati o tentati.

Relativamente al furto e alla rapina di raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati, la garanzia opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave e sia assicurata la partita contenuto (abitazione o agriturismo).

Responsabilità Civile Azienda, Agriturismo e Prestatori di lavoro

La sezione Responsabilità civile Azienda assicura la RCT dell'azienda agricola, dell'Agriturismo e la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

RCT azienda agricola

L'assicurazione vale per i rischi della conduzione e/o della proprietà dell'azienda agricola - a seconda che l'Assicurato risulti nella scheda di polizza solo proprietario, proprietario/conducente o solo conducente - relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Sono altresì prestate le seguenti coperture:

- BENI AZIENDALI

L'assicurazione comprende i danni provocati dalla proprietà e/o dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali, ad esempio, i fabbricati, le macchine agricole, i macchinari, le attrezzature, il bestiame, gli impianti e quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.

Relativamente alle macchine agricole, l'assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.

L'assicurazione comprende i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

- AGRICOLTURA DI PRECISIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.

La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda e, esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.

- AGRICOLTURA SOCIALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale come definite dalla L. n. 141 del 2015, nel rispetto delle norme del D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

-STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA

L'assicurazione comprende in garanzia i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e con esclusione dei danni da contagio nonché i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi. L'assicurazione vale anche per l'attività di apicoltore, per un numero massimo di cinque apiari; restano esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

-DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO

L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.

Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda. L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

-RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni e sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, per i casi di morte o lesioni gravi o gravissime (art. 583 c. p.), compresa la responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

-ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in materia di protezione dei dati personali, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi. Ai fini della presente estensione di garanzia i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.

-DANNI A COSE DA SCAMBIO DI SERVIZI

L'assicurazione è estesa ai danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di servizi tra piccoli agricoltori con uso di macchine come previsto dall'art. 2139 c.c.

-COMMITTENZA DI LAVORI EDILI

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiarie, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, effettuati in azienda, purché ricorrano tutti i requisiti di legge.

-DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AZIENDA

L'assicurazione è estesa ai danni da circolazione provocati, all'interno del perimetro dell'area aziendale, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, salvo che non sia causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore per rischi rientranti nel concetto di circolazione stradale.

L'assicurazione non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti per i danni subiti da terzi trasportati.

RCT Agriturismo

- FABBRICATI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i rischi derivanti all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati adibiti all'attività agrituristica.

- VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le lesioni cagionate a terzi dai prodotti venduti e somministrati all'interno dell'azienda direttamente al cliente per la consumazione o per la degustazione.

- COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

- DANNI CAGIONATI DA ANIMALI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza nell'azienda di animali esclusi quelli selvatici in genere.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Ulteriori garanzie prestate:

- ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché non derivante da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

- SCAMBIO DI MANODOPERA

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'art. 2139 c.c.

Responsabilità Civile prodotti

L'assicurazione comprende anche i danni da:

- difetti di imballaggio e confezionamento;
- carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
- errata o difettosa conservazione

L'assicurazione inoltre vale per le seguenti garanzie:

- ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA, CANADA

L'assicurazione vale per i danni verificatisi in USA, Canada, provocati da prodotti non direttamente consegnati dall'Assicurato conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (esportazione indiretta o occulta).

- DANNI AL PRODOTTO FINITO

L'assicurazione risarcisce i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

- DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende anche i danni indiretti derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- DANNI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

L'assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

- DANNI DA MUFFE

L'assicurazione vale anche per i danni cagionati da prodotti alimentari di produzione aziendale derivanti da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, purché risultino rispettate le norme in vigore sulla sicurezza alimentare, esclusi i danni da micotossine.

Responsabilità Civile Famiglia

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia per danni a terzi cagionati nell'ambito della vita privata.

La garanzia vale per i rischi della proprietà della dimora abituale e dalla conduzione dell'abitazione, sia dimora abituale che saltuaria nonché per i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, purché accidentali, della dimora abituale, con l'esclusione dei danni da umidità, sillicidio e insalubrità dei locali.

Ulteriori garanzie prestate:

- SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i danni da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande nell'ambito della vita privata.

- DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

- DANNI DA ANIMALI

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dagli animali da compagnia di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al suo nucleo familiare la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.

Limitatamente alla proprietà/utilizzo del cane, l'assicurazione opera a condizione che il proprietario/utilizzatore osservi la normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

- ATTIVITÀ SPORTIVE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare dilettantistiche.

- DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività professionali, industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- TRASPORTATI SU VEICOLI E MINORI ALLA GUIDA DI VEICOLI

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, con esclusione dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge.

La garanzia opera a condizione che:

- la messa in circolazione sia avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;
- i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultino regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione;
- PROPRIETÀ, DETENZIONE E USO DI ARMI

L'assicurazione comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, purché legittimo, delle armi dell'Assicurato o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare, con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.

- DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione si estende ai danni a terzi derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

Infortuni

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'espletamento delle attività proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Sono inoltre in copertura:

- asfissia di origine non morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- annegamento, assideramento o congelamento;
- colpi di sole o di calore;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie;
- le conseguenze di movimenti tellurici, limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente se attivate.

Sono comprese in garanzia le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista dal contratto.

L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi diretti di rottura sottocutanea totale, di seguito indicati:

- tendine di Achille, tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale), tendine dell'estensore del pollice, tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

Si intendono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da uso e guida di macchine agricole ed operatrici e di autoveicoli per i quali è prescritta una patente di categoria non superiore alla C, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni causati da gare di gimkane trattoristiche purché indette dalle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli.

La garanzia è estesa alle operazioni rese necessarie, in caso di fermata della macchina agricola, per la ripresa della marcia nonché dalle operazioni di aggancio e sgancio di macchine operatrici e attrezzi azionati dalla macchina agricola stessa

La garanzia vale per gli sport non professionistici non agonistici o agonistici a basso rischio, come definiti, con o senza limitazioni in funzione della scelta del Contraente/Assicurato.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo (rischio volo).

Sono indennizzati i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili derivanti da infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.

GARANZIA MORTE

La Società corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto, con la maggiorazione del 100% e con il limite massimo di maggiorazione di 250.000 €, nei seguenti casi:

- a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
- a favore di un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.

GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE

La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale.

Sono anche rimborsate le spese sostenute per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza.

E' anche previsto un indennizzo in caso di contagio da infezione HIV provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile nei termini di polizza e comprovata da referto originale della prestazione di pronto soccorso o dalla cartella clinica del ricovero.

GARANZIA DIARIA DA RICOVERO

La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno) fino a 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo e con specifiche discipline per tipologia di ricovero.

Con questa garanzia sono operanti anche il Day hospital e la Diaria da convalescenza post ricovero importante.

GARANZIA DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE

Qualora l'infortunio comporti un'immobilizzazione di una o più articolazioni, conseguenti a fratture ossee, lesioni capsulari, rotture legamentosi e distorsioni, la Società corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera fino a massimo 90 giorni per evento e per anno.

- GARANZIA INABILITA' TEMPORANEA

- Qualora l'infortunio comporti un'inabilità temporanea, la Società corrisponde all'Assicurato per ogni giorno in cui si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle attività agricole un'indennità giornaliera fino ad un massimo di 365 giorni per sinistro e per anno, dopo i primi 7 giorni o comunque quelli indicati sulla scheda di polizza, se differenti.

- GARANZIA INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO IMPORTANTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, la Società liquida una diaria, fino a massimo 365 giorni, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle attività agricole esclusivamente se l'inabilità temporanea è determinata da un infortunio che comporti almeno una delle seguenti circostanze:

- un ricovero di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno e sono comprese nel conteggio eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici);
- una immobilizzazione;
- un ricovero o un ricorso al Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero con prognosi all'atto della dimissione di almeno 20 (venti) giorni.

L'indennità verrà corrisposta forfetariamente come segue:

- al 100% per i primi 60 (sessanta) giorni di inabilità;
- al 50% per l'eventuale restante periodo superiore a sessanta giorni.

- GARANZIA RIMBORSO SPESE DI CURA

In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura, per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dall'Assicurato, diverse a seconda che ci sia stato o meno un ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale.

Tutela Legale

Azienda - Formula base

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale assicurata e le garanzie operano anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

- Delitti colposi e contravvenzioni.
- Pacchetto sicurezza: in materia di lavoro, sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente, responsabilità civile delle società.
- Locazione diritto di proprietà ed altri diritti reali
- Danni subiti
- Vertenze contrattuali con i fornitori.

Azienda - Formula completa

In aggiunta alle garanzie della formula base, la presente sezione prevede i seguenti casi:

- Delitti dolosi
- Opposizione e sanzioni amministrative per incidente stradale
- Anticipo cauzione penale
- Assistenza interprete
- Vertenze di lavoro
- Istituti o enti pubblici di assicurazioni
- Vertenze con clienti
- Spese di resistenza per danni extracontrattuali

Famiglia – Formula base

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a sinistri insorti per fatti connessi alla vita privata, anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

- Delitti colposi e contravvenzioni.
- Danni subiti.
- Pedone, ciclista e trasportato.
- Vertenze contrattuali della vita privata per inadempienze contrattuali proprie o di controparte nell'ambito della vita privata.
- Collaboratori domestici.
- Istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali

Famiglia - Formula completa

Le spese indicate in premessa sono garantite relativamente a sinistri insorti per fatti connessi alla vita privata, anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o media network nonché per fatti derivanti dalla proprietà e relativo uso di animali domestici.

In aggiunta alle garanzie della sezione Famiglia - formula base, la presente sezione prevede i seguenti casi:

VITA PRIVATA

- Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale ed amministrativa.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- Danni causati. Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nell'ambito della vita privata, la garanzia opera dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. L'operatività della garanzia è subordinata quindi all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.
- Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata. Impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Atti di volontaria giurisdizione.

IMMOBILI DIRETTAMENTE UTILIZZATI

- Delitti colposi e contravvenzioni. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
- Delitti dolosi. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - in caso di assoluzione o derubricazione del reato da doloso in colposo - anche in materia fiscale ed amministrativa.
- Danni subiti. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
- Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti relative a inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative agli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati.
- Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza.

CIRCOLAZIONE

- Delitti colposi e contravvenzioni
- Danni subiti
- Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale
- Anticipo cauzione penale
- Assistenza interprete

Assistenza

Il servizio di assistenza "Fabbricato" garantisce le seguenti prestazioni: interventi di emergenza per danni da acqua, Invio di elettricista, fabbro, vetraio, carpentiere, artigiano per interventi ordinari, sorvegliante, Invio pezzi di ricambio per macchine agricole, Rientro anticipato da fiere o mostre, Spese d'albergo, Consulenza veterinaria, Informazioni sugli operatori di settore, Informazioni fiscali immobiliari, Informazioni burocratiche.

Il servizio di assistenza "Persona" garantisce le seguenti prestazioni:

- Consulenza telefonica medica a seguito di infortunio e medica specialistica
- Consulenza ginecologica;
- Invio di un medico al domicilio;
- Trasporto in autoambulanza in Italia;
- Invio di un infermiere a domicilio in Italia;
- Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato;
- Rientro dal centro ospedaliero attrezzato.

Ed inoltre Rientro sanitario, Viaggio di un familiare, Rientro della salma.

Prestazioni valide solo all'estero: Anticipo spese di prima necessità, Interprete a disposizione, Telefarmacologia (informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero).

p

Cyber risk

Si precisa che la presente garanzia è prestata nella forma cosiddetta Claims Made and reported e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di osservazione (se previsto) e denunciate all'Assicuratore nel corso del periodo previsto nella polizza.

Garanzie sempre operanti sono:

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy
- Spese e costi per Privacy Notification
- Difesa in giudizio
- Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria
- Mancata protezione dei dati
- Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto - Raddoppio franchigie, scoperti e minimi di scoperto	In caso di sinistro le franchigie, gli scoperti e i minimi di scoperto indicati nella scheda di polizza si intendono raddoppiati. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 5%.
Furto - Impianto di allarme antifurto	L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate alla partita merci particolari siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato e/o al Contraente/Assicurato. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 20%.
RC Famiglia - Esclusione della proprietà della dimora abituale	Dall'assicurazione si intendono esclusi i rischi relativi alla proprietà della dimora abituale dell'Assicurato. L'opzione comporta una riduzione del premio pari al 30%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio - Atti vandalici o dolosi	Si indennizzano i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio.
Incendio - Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi	Sono indennizzati i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Incendio – Danni da dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi	Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ad altri enti assicurati dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati, senza applicazione della regola proporzionale.
Incendio - Fenomeno elettrico	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a: <ul style="list-style-type: none"> - Impianti tecnici al servizio di: abitazione, fabbricati, fienili, stalle, se richiamate sulla scheda di polizza e purché non sia richiamato il rischio locativo; - Macchinari, attrezzature e arredamento se richiamati nella scheda di polizza; - Arredamento abitazione se richiamate le partite abitazione o abitazione adiacente nella scheda di polizza; - Impianti di energie rinnovabili se richiamati sulla scheda di polizza; - Serre/tunnel se richiamati sulla scheda di polizza.

Incendio - Mercì in refrigerazione senza sistemi di controllo	Sono indennizzati i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, senza sistemi di controllo, causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio - Mercì in refrigerazione con sistemi di controllo	Sono indennizzati anche i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, con sistemi di controllo, causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio - Mercì in refrigerazione in atmosfera controllata	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione; - fuoriuscita del fluido frigorifero; - mancato mantenimento dell'atmosfera controllata.
Incendio - Rottura accidentale di impianti	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua od altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.
Incendio - Rottura contenitori in vetro	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto contenuto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro, di capacità inferiore a 100lt, collocati all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.
Incendio - Rottura lastre	Si indennizzano anche i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione.
Incendio - Terrorismo e sabotaggio	Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.
Incendio - Espulsione di tappi	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti, subiti da: <ul style="list-style-type: none"> - vini in bottiglia; - bottiglie e tappi a seguito dell'espulsione accidentale dei tappi di chiusura.
Incendio - Mancato condizionamento ambientale	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o di fornitura idrica, purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali risulta assicurata la garanzia Incendio.
Incendio - Folgorazione del bestiame	Sono indennizzati anche i danni diretti e materiali causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.
Incendio - Asfissia del bestiame	Sono indennizzati anche i danni da asfissia che dovesse colpire gli animali assicurati, in conseguenza di: <ul style="list-style-type: none"> - eventi garantiti con la presente sezione; - guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e degli impianti di riscaldamento installati nei fabbricati assicurati.
Incendio - Perdita di qualità del vino in refrigerazione	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da: <ul style="list-style-type: none"> - mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorifero.

Incendio - Alpeggio	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti al bestiame assicurato da incendio, fulmine, caduta aerei quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale ed anche durante il tragitto sulle strade che ad esso conducono.
Incendio - Trasporto merci	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'area privata di proprietà o in uso all'Assicurato.
Incendio - Autocombustione del foraggio	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti al foraggio assicurato da autocombustione.
Incendio - Latte in refrigerazione	Sono indennizzati anche i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in refrigeratore, causati da: - mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio – Inondazione e alluvione	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza: - da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato; - dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno; - quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno.
Incendio - Terremoto	La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto.
Eventi atmosferici - Sovraccarico di neve	La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate: • causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve; • nonché i conseguenti danni da bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute.
Eventi atmosferici - Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di fabbricati di classe 1 e 2 realizzate, anche non esclusivamente, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, da: • Vento e cose da esso trascinate; • Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve
Eventi atmosferici - Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di fabbricati di classe 1 e 2 realizzate, anche non esclusivamente, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, da: • Vento e cose da esso trascinate; • Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve
Eventi atmosferici – Grandine su fragili	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da Grandine a: • serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere; • coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto; • impianti solari termici o fotovoltaici.
Eventi atmosferici - Eventi atmosferici su impianti di produzioni arboree e arbustive	La Società indennizza i danni materiali e diretti ad Impianti di produzioni arboree e arbustive causati da: • Vento e cose da esso trascinate; • Grandine; • Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve

<p align="center">Eventi atmosferici – Eventi atmosferici su serre</p>	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Serre assicurate e da quanto in esse contenuto, comprese le Colture se assicurate con la specifica partita, anche se di proprietà di Terzi, causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vento e cose da esso trascinate; • Grandine; <p>Altre avversità atmosferiche tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pioggia e la Neve</p>
<p>Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Furto di impianti per guida satellitare automatica all'aperto</p>	<p>La Società indennizza i danni di furto di "Impianti e apparecchiature per guida satellitare automatica" installati all'interno di macchine agricole poste all'aperto, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la macchina agricola si trovi ad una distanza massima di 150 metri dai fabbricati aziendali, posti nell'ubicazione indicata in polizza, stabilmente abitati o con presenza di custode anche nelle ore notturne; 2) il furto avvenga attraverso effrazione della macchina agricola regolarmente chiuse a chiave; 3) il danno di furto non sia indennizzabile da altra polizza.
<p>Furto – Valori e preziosi in custodia</p>	<p>La Società indennizza, fino all'importo indicato nella scheda di polizza, senza applicare la regola proporzionale, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa; - cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa
<p>Furto- Portavalori</p>	<p>La Società indennizza l'Assicurato dei danni da perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'attività agricola, a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o a portata di mano i valori medesimi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi; - rapina subita dalla persona incaricata del trasporto; - furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.
<p>Furto - Mercì all'aperto</p>	<p>L'assicurazione è estesa al furto delle merci poste all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.</p> <p>Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire violando, comunque i mezzi di chiusura delle recinzioni.</p>
<p>Furto - Bestiame all'aperto</p>	<p>L'assicurazione è estesa al furto di bovini, equini e suini che si trovino all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura</p>
<p>Furto - Macchinari e impianti all'aperto</p>	<p>L'assicurazione è estesa al furto degli impianti e macchinari posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.</p>

<p align="center">Furto - Attrezzature all'aperto</p>	<p>L'assicurazione è estesa al furto delle attrezzature, nonché degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione dell'arredamento e dell'apparecchiature elettroniche in genere. Si intendono comunque in garanzia le apparecchiature elettroniche poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere.</p>
<p align="center">Furto - Macchinari agricoli all'aperto</p>	<p>L'assicurazione è estesa al furto dei macchinari agricoli posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata, ad esclusione di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.</p>
<p align="center">Furto - Merci Particolari</p>	<p>L'assicurazione si intende estesa al furto delle "merci particolari" ovunque poste se all'interno del fabbricato aziendale. Limitatamente ai carburanti, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non, difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l'assicurazione è operante, solamente se l'azienda è stabilmente abitata e se il perimetro dell'ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.</p>
<p align="center">Furto - Valore a nuovo</p>	<p>L'ammontare del danno degli impianti e dei macchinari viene determinato dalla sommatoria del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità, quest'ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d'uso).</p>
<p align="center">RC - Fornitura di servizi, energia e carburanti</p>	<p>L'assicurazione è estesa ai rischi dell'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda, considerate connesse per legge all'attività agricola.</p>
<p align="center">RC - Infortuni subiti da fornitori, clienti e terzi collaboratori</p>	<p>Sono considerati terzi, per il caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) e sempreché i danni siano ascrivibili all'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività assicurata; - gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata.
<p align="center">RC - Trattamenti chimici</p>	<p>L'assicurazione è estesa ai danni causati a terzi in occasione di trattamenti chimici effettuati nell'azienda agricola, ad esclusione di quelli derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge.</p>
<p align="center">RC - Lesioni dei terzi trasportati</p>	<p>L'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi nonché sulle macchine operatrici in uso nell'azienda - anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo.</p>
<p align="center">R C - Danni da interruzione, a condutture, da franamento, scavi e reinterri</p>	<p>L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da interruzione di attività, a condutture ed impianti sotterranei, a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno che non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive e determinati da lavori di scavo e reinterro verificatisi entro trenta giorni dalla consegna dei lavori al committente.</p>

RC - RC Prodotti naturali	L'assicurazione è estesa ai danni da difetto dei prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia - che non abbiano subito trasformazioni - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso, compresi i danni da OGM.
RC - Abilitazione scaduta	L'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dall'impiego di mezzi agricoli nel caso in cui l'abilitazione obbligatoria alla conduzione – patentino/attestato di formazione – risulti scaduta da non più di 6 mesi,
RC - Danni alle cose in consegna custodia	L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese le cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero.
RC - Proprietà di impianti di energie rinnovabili	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell'azienda, con potenza massima indicata in polizza.
RC - Macchine agricole eccedenti la sagoma limite	L'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole - così come definite dall'Art. 57 del Codice della Strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro: <ul style="list-style-type: none"> • risultino fuori sagoma; • eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della Strada; • abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione purché: <ul style="list-style-type: none"> - i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile; - i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata; - le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.
RC - Inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione	L'assicurazione è estesa ai danni a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale. L'assicurazione comprende il rimborso delle spese di neutralizzazione o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile a termini di polizza.
RC - Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
RC Agriturismo - Danni da inquinamento accidentale	L'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
RC Agriturismo - Estensione fiere, eventi e convegni	L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero, con esclusione dei danni da contagio di animali.
RC Agriturismo - Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

RC Agriturismo - Infortuni dei fornitori	Sono considerati terzi, per il caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.) i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività agrituristica.
RC Agriturismo - Arre di sosta e miniclub	L'assicurazione comprende anche i danni a veicoli a motore, tende, roulotte e campers di proprietà dei clienti dell'agriturismo, trovandosi negli spazi dell'azienda destinati a parcheggio e/o campeggio.
RC Agriturismo - Equitazione e ippoturismo	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione.
RCO - Franchigia fissa	Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23/2/2000 n° 38, la garanzia RCO si intende operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata ed il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
RCO - Malattie professionali	La garanzia RCO è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegare al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.
RC Prodotti - Estensione USA e CANADA	L'assicurazione è estesa anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato negli USA e in Canada per i danni ovunque verificatisi, purché il relativo fatturato non superi il 40% di quello totale.
RC Prodotti -Contaminazione dolosa dei prodotti	L'estensione Ritiro Prodotti diretto comprende anche le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato.
RC Prodotti – Conferimento latte alterato in cooperativa	L'assicurazione si intende estesa ai danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte alterato causato da: <ul style="list-style-type: none"> - comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi; - contaminazione del latte da sostanze chimiche; - presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate. -
RC Prodotti - Igienizzazione e smaltimento imballaggi	L'assicurazione si intende estesa alle spese sostenute per igienizzare e/o smaltire le confezioni e gli imballaggi - contenenti i prodotti assicurati - sostenute dall'Assicurato a seguito di contaminazione accidentale del prodotto.
RC Prodotti - Retroattività estesa	L'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio dell'assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.
RC Famiglia - Proprietà della dimora saltuaria	La garanzia si estende ai danni derivanti dalla proprietà della dimora saltuaria dell'Assicurato, indicata nella scheda di polizza, compresi i locali e relativi arredamenti, impianti (esclusi fotovoltaici, solari termici e geotermici) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini).

RC Famiglia - Collaboratori familiari	L'assicurazione comprende - sempreché l'Assicurato ne debba rispondere - i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, nonché le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del codice penale, dagli stessi subite nello svolgimento delle loro mansioni.
RC Famiglia - Committenza di lavori edili	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, effettuati presso la dimora abituale, purché ricorrano tutti i requisiti di legge e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.).
Infortunio – Raddoppio capitali Morte e IP nei mesi prescelti	A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto nei mesi prescelti dall'Assicurato preventivamente indicati in polizza, le somme assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente, qualora quest'ultima sia superiore al 5%, s'intendono raddoppiate. Vale solo per gli infortuni occorsi durante le attività professionali indicate all'Art. "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura.
Infortunio – Raddoppio della diaria da ricovero nei mesi prescelti	A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura nel mese da lui prescelto ed indicato in polizza, la società corrisponde per ogni giorno di ricovero il doppio dell'indennità assicurata in polizza. L'assicurazione è prestata solo per gli infortuni occorsi durante le attività professionali indicate all'Art. "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura.
Infortunio – Raddoppio somme assicurate per infortunio alla guida	Qualora l'infortunio avvenga in relazione alla guida di autoveicoli per i quali è prescritta una patente di categoria non superiore alla C, o di macchine agricole ed operatrici, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, le somme assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente s'intendono raddoppiate con il limite di 360.000 euro.
Infortunio - Rimborso spese per manodopera di terzi	A seguito di infortunio che comporti un'inabilità temporanea o un ricovero dell'Assicurato di durata minima pari a 10 giorni, tale da impedirgli l'effettuazione delle attività agricole ordinarie ed urgenti (es. aratura, semina, raccolto), la Società rimborsa le spese straordinarie documentate (il ricorso a manodopera di terzi), purché necessarie per il proseguimento dell'attività, urgenti e non procrastinabili, fino alla concorrenza della somma di 2.000 euro.
Infortunio – Tabella di accertamento – sopravvalutazione fino a 300.000 euro	In caso di perdita totale anatomica e/o funzionale, degli arti o della facoltà visiva o uditiva, sulla parte di somma assicurata fino a 300.000 euro alcune percentuali di invalidità permanente vengono modificate come indicato nella "Tabella di accertamento - Sopravvalutazione degli arti fino a 300.000 euro" riportata nelle Condizioni di Polizza.
Infortunio - Mutuo sicuro	Nel caso l'Assicurato abbia in corso rapporti bancari passivi (elencati in polizza) conseguenza di un infortunio derivi all'Assicurato una invalidità permanente superiore al 65% accertata secondo quanto previsto in polizza, la Società corrisponde all'Assicurato un importo pari a 30.000 euro.
Infortunio – Rimborso spese adeguamento abitazione e autovettura	In caso di infortunio dal quale derivi all'Assicurato una invalidità permanente superiore al 75%, la Società rimborserà: <ul style="list-style-type: none"> • le spese sostenute dall'Assicurato per l'abitazione ove ha il proprio domicilio, finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fino ad un massimo di 30.000 euro. • le spese sostenute sull'autovettura di proprietà dell'Assicurato per renderla idonea alla guida o al trasporto dei disabili. Le spese sono rimborsate fino ad un massimo di 10.000 euro.
Infortunio - Diaria da convalescenza post ricovero	In caso di ricovero di almeno 3 (tre) giorni consecutivi (vedi anche Diaria Ricovero), reso necessario da infortunio, seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, la Società corrisponde una indennità per ogni giorno di convalescenza nel quale l'Assicurato non abbia potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.

	<p>L'indennità sarà corrisposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza; • al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza. <p>La diaria è riconosciuta con il massimo di 60 (sessanta giorni) per anno assicurativo.</p>
Infortunati - Attività sportive svolte non professionalmente	Per gli infortuni derivanti dalla pratica di uno o più degli sport elencati in polizza, le garanzie previste nel contratto non subiscono la riduzione del 50% dell'indennizzo previsto per tali sport, né viene applicato il limite di 350.000 euro di somma assicurata per il caso Morte e IP.
Infortunati - Ampliamento delle attività sportive non professionalmente svolte	Sono compresi in copertura gli infortuni derivanti dalla pratica di uno o più degli sport elencati in polizza con limitazioni, franchigie e scoperti previsti.
Tutela Legale – Famiglia Lavoro dipendente	Spese per sinistri insorti nell'ambito di mansioni di lavoro dipendente.
Tutela Legale – Famiglia Immobili locati a terzi	Spese sostenute per sinistri relativi a immobili locati a terzi adibiti a uso abitativo o commerciale



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori esclusioni di copertura.</p> <p><u>Incendio</u> Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, salvo quanto diversamente specificato nelle "Estensioni di garanzia sempre operanti"; - fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento, impianti ad energie rinnovabili in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati; - merci, foraggio e bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza; - aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nelle "Estensioni di garanzia sempre operanti"; - terreno, alberi, piante e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione Incendio; - impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 50 kWp. - linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio; - fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto; - apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la Sezione Apparecchiature elettriche e elettroniche o con altra polizza. <p><u>Eventi atmosferici</u> Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi a</p> <ul style="list-style-type: none"> - alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; - gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne; - merci all'aperto, nonché: macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e arredamento, il tutto posto all'aperto se non fisso per uso e destinazione; - capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e da quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - impianti solari termici o fotovoltaici, insegne per effetto della grandine; - Impianti di produzioni arboree e arbustive; - Serre e da quanto in esse contenuto; - coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;
-----------------------	--

- apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione Apparecchiature elettriche e elettroniche o con altra polizza.

Macchine agricole

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi a optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i conduttori esterni;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
- i danni causati da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
- montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
- di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
- difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
- umidità, brina e condensa, stitlicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi.

Furto

Sono esclusi dall'assicurazione:

- raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, tranne quelli relativi all'attività assicurata, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
- merci particolari e impianti di energia rinnovabile;
- merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica polizza;
- natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- cavi elettrici ed altri bene in rame.

Infortunati

Non sono assicurabili le persone affette da: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, infezioni da HIV, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Parkinson, Alzheimer e altre sindromi organiche-cerebrali

Non sono assicurabili le persone infortunate a seguito di pratica dei seguenti sport:

- pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx;
- scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), motoslitta, guidoslitta, bob (salvo piccole slitte carenate con fondo piatto per bambini), arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo;
- uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore);
- gli sport cosiddetti "estremi" (ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed);
- body bulding/culturismo, intesi come ginnastica associata all'uso di integratori alimentari e farmacologici (non rientra in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e

fisiche).

- l'alpinismo, la speleologia e le immersioni subacquee svolte con modalità diverse da quelle indicate in polizza.

Ed inoltre, salvo acquisto di specifica garanzia aggiuntiva dedicata:

- arti marziali, rugby;
- sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;
- sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;
- sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).

Tutela Legale

Azienda - formula base: materia fiscale o amministrativa, diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni, fatti dolosi delle persone assicurate, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, fatti dolosi delle persone assicurate, esercizio della libera professione.

Azienda - formula completa: materia fiscale o amministrativa, diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni, fatti dolosi delle persone assicurate, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, esercizio della libera professione.

Famiglia - formula base: materia di successioni, diritto di famiglia e donazioni, materia fiscale o amministrativa, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; fatti dolosi delle persone assicurate; esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa.

Famiglia - formula completa: materia di successioni, diritto di famiglia e donazioni, materia fiscale o amministrativa; attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'articolo "Casi assicurati" per Delitti dolosi e alla garanzia aggiuntiva "Lavoro dipendente"; esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; qualsiasi attività/mansione lavorativa, esercizio della libera professione o dell'attività di impresa, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Lavoro dipendente".



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura.

Incendio

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
-

Ed inoltre:

- atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
- terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
- perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di:

1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 2. di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

Danni causati al Bestiame e alle Colture da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. "Oggetto della garanzia" che abbiano colpito i beni assicurato posti nell'ambito di 20m dagli stessi;
-

Danni a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale.

Sono esclusi anche i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per le estensioni di garanzia sempre operanti sono previsti nelle condizioni di polizza scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Per le aggiuntive è prevista l'applicazione degli importi di franchigie e scoperti di seguito riportati:

	Franchigia		Scoperto
	euro	%	minimo euro
Alpeggio	500		
Asfissia Bestiame - per eventi garantiti in polizza		15	500
Asfissia Bestiame - per guasti o rotture accidentali		20	500
Atti vandalici o dolosi		10	1.000
Atti vandalici o dolosi - per danni che causano incendio		10	2.500
Atti vandalici o dolosi - su foraggio		20	
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi		10	1.000
Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi - per danni da atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei locali		10	2.500

Eventi atmosferici

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle avversità atmosferiche richiamate nella scheda di polizza;
2. verificatisi all'interno dei fabbricati ed alle cose in essi contenute, se le coperture dei fabbricati siano realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;
3. anche se verificatisi a seguito delle avversità atmosferiche richiamate nella scheda di polizza, causati da:
 - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d. gelo, sovraccarico di neve;
 - e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
 - f. infiltrazione, umidità, stillicidio.

Tabella di scoperti e franchigie

Nella sezione Eventi atmosferici le partite/garanzie sono prestate con l'applicazione dei seguenti importi di franchigie e scoperti variabili in funzione della zona territoriale ove è ubicato il rischio

GARANZIA	Franchigia	Scoperto %	Minimo Scoperto Euro
Vento - Zone da 1 a 7		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	1.500
		20	3.000
Grandine - Zone da 1 a 7		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	1.500
		20	3.000
Altre avversità atmosferiche - Zone da 1 a 7		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	1.500
		20	3.000
Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento (NON CONTENENTI AMIANTO) Zone da 1 a 7			
Coperture in materiali diversi sovrapposti		10	1.500
Coperture Singole		10	1.500
Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento (ANCHE CONTENENTI AMIANTO) Zone da 1 a 7			
Coperture in materiali diversi sovrapposti (non contenenti amianto)		10	1.500
Coperture Singole (non contenenti amianto)		10	1.500
Coperture in materiali diversi sovrapposti (contenenti amianto)		10	1.500

Coperture Singole (contenenti amianto)		10	1.500
Grandine su Fragili - Zone da 1 a 7		10	1.500
Eventi atmosferici su impianti di produzione arboree e arbustive Zone da 1 a 7		10	2.500
Eventi atmosferici su Serre - Zone da 1 a 7		10	500
Vento - Zone da 8 a 19		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	3.000
Grandine - Zone da 8 a 19 su fabbricati aperti su uno o più lati		10	1.000
		10	3.000
		10	4.000
		20	3.000
Altre avversità atmosferiche - Zone da 8 a 19		10	1.000
su fabbricati aperti su uno o più lati		10	3.000
		10	4.000
		20	3.000

**Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento
- (NON CONTENENTI AMIANTO)
Zone da 8 a 19**

Coperture in materiali diversi sovrapposti		10	1.500
Coperture Singole		10	1.500

**Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento
(ANCHE CONTENENTI AMIANTO)
Zone da 8 a 19**

Coperture in materiali diversi sovrapposti (non contenenti amianto)		10	1.500
Coperture Singole (non contenenti amianto)		10	1.500
Coperture in materiali diversi sovrapposti (contenenti amianto)		10	1.500
Coperture Singole (contenenti amianto)		10	1.500
Grandine su Fragili - Zone da 8 a 19		10	1.500
Eventi atmosferici su impianti di produzione arboree e arbustive Zone da 8 a 19		10	2.500
Eventi atmosferici su Serre - Zone da 8 a 19		10	1.000
Sovraccarico neve (Valido per tutte le Zone)		10	2.500

Macchine agricole

Sono esclusi i:

Danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo** o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

Danni causati da:

- a) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- b) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- c) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
- d) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
- e) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- f) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
- g) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) semplici bruciate non seguite da incendio;
- i) combustione della merce trasportata, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evinca che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili;
- j) scoppio, se questo è dovuto a difetto di materiale, anche se determinato da eventi non altrimenti esclusi.

1. Danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
2. Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
3. Danni verificatisi durante:
 - a) il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
 - b) la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
 - c) la guida del veicolo da parte di persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
4. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi e danni conseguenti.
5. Sono esclusi infine i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:
 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
 - terremoto, inondazione, alluvione, allagamento salvo il caso in cui siano state attivate le garanzie nella Sezione incendio;
 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - trasporto e/o movimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

- salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da o dovuti a:
 - ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
 - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione.

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio.

Tabella degli scoperti

	Scoperto	
	%	minimo euro
Per tutta la sezione	10	250
Furto con mezzi di chiusura e caratteristiche dei fabbricati non conformi (art. EL6)	20	500
Furto per apparecchiature all'aperto con caratteristiche delle recinzioni non conformi (art. EL6)	20	1500
Furto di Impianti per guida satellitare automatica all'aperto (art. EL3)	20	1500
Furto per apparecchiature all'aperto (art. EL2)	20	500
Spese di noleggio (art. EL1 punto A)	10	250
Spese di duplicazione e riacquisto programmi in licenza d'uso (art. EL1 punto b)	10	250
Spese per riacquisto dei supporti e ricostruzione dati (art. EL1 punto c)	10	250

Furto

Sono esclusi i danni:

- in occasione di insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'art. "Oggetto della garanzia";
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela od affinità, se coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per le partite/garanzie aggiuntive è prevista l'applicazione dei seguenti importi di franchigie e scoperti. Ulteriori franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo sono previsti per le estensioni di garanzia di cui all'art. "Estensioni di garanzia".

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Attrezzature e arredamento		10	150
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto		20	150
Bestiame		10	1.000
Bestiame - per bestiame all'aperto		10	1.500
Bestiame - per equini e bovini all'aperto		25	
Bestiame - per suini all'aperto		10	
Attrezzature e arredamento		10	150
Attrezzature e arredamento - per attrezzature all'aperto		20	150
Bestiame		10	1.000
Bestiame - per bestiame all'aperto		10	1.500
Bestiame - per equini e bovini all'aperto		25	
Bestiame - per suini all'aperto		10	
Contenuto abitazione	100		
Contenuto agriturismo	100		
Impianti e macchinari - per impianti e macchinari all'aperto		10	500
Latte e Formaggi		10	500
Latte e Formaggi - per latte all'aperto		10	500
Macchinari agricoli		10	150
Macchinari agricoli - per macchinari agricoli all'aperto		20	250
Merci	150		
Merci - per merci all'aperto		20	
Merci Particolari		10	500
Merci Particolari - per carburanti		10	500
Olio		10	
Olio - in cisterne		10	1.500
Olio - in contenitori di acciaio e bottiglie		10	500
Portavalori		20	
Vino		10	
Vino - in botti e bottiglie		10	500
Vino - in cisterne		10	1.500

Responsabilità civile azienda (con agriturismo e prestatori di lavoro)

RCT azienda agricola

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata. Ed inoltre sono esclusi i danni:

- causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
 - causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione; causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
 - alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
 - alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
 - alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
 - cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
 - da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; causati da o dovuti a trattamenti chimici;
 - causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
 - causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti;
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
 - causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
 - causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso esclusivo aziendale;
- causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
 - causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
 - causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili

L'assicurazione RCO non comprende i danni:

- derivanti:
 - dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - da umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
- verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

L'assicurazione RCT Agriturismo non comprende i danni:

- causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione; causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Per l'intera sezione di RC è possibile scegliere fra tre diversi valori di franchigia: € 0, 500, 1000, 2.000 e 2.500 e per alcune garanzie sono previsti i seguenti importi di franchigie / scoperti.

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Franchigia di sezione (a scelta)	0/500 /1000 2000/ 2500		
Aree di Sosta	2 0 0		
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo		10	
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose consegnate			150
Cose consegnate o non consegnate dai clienti dell'agriturismo - per cose non consegnate			100
Danni a cose da scambio di servizi		20	350
Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico	2 0 0		
Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro		10	250
Danni cagionati da animali dell'agriturismo	2 0 0		
Danni da incendio		10	250
Danni da incendio a cose dell'agriturismo		10	250
Danni da Inquinamento Accidentale e spese di neutralizzazione		10	500
Danni da Inquinamento Accidentale dell'agriturismo		10	500

Danni da interruzione e/o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri		10	750
Equitazione ed Ippoturismo dell'agriturismo	2 0 0		

Errato trattamento dei dati personali		10	250
Estensione fiere, eventi e convegni dell'agriturismo		10	250
Fabbricati dell'agriturismo - per sinistro da spargimento d'acqua, rigurgiti difogna	2 0 0		
Fornitura di servizi, energia e carburanti	3 5 0		
Lesioni dei Trasportati su Macchine Agricole		10	500
Macchine agricole eccedenti la sagoma limite		10	500
Proprietà impianti di produzione di energie rinnovabili		10	250
RC prodotti naturali		10	500

Responsabilità Civile Prodotti

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.

Sono esclusi dalla garanzia:

- le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- i danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
- i danni da violazione di brevetti o marchi;
- i danni riconducibili a violazione di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- i danni derivanti da alterazioni inerenti funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- i danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura od impianti.

Ritiro Prodotti

La presente garanzia opera per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

L'assicurazione non comprende:

- le spese per il ritiro di prodotti dei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
- le spese per il ritiro di prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti e purché non siano da essi scindibili;
- le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese per il ritiro di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;

- il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione di prodotti;
- le multe, le ammende e le penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume di affari;
- le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- le spese per il ritiro di prodotti in cui sia presente amianto;

le spese per il ritiro dei prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge.

Ritiro Prodotti indiretto

La presente garanzia opera per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.

L'assicurazione non copre:

- le spese per il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
- le spese per il ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;
- le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese per il ritiro di prodotti finiti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo per la distruzione dei prodotti finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente e per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale; le multe, le ammende e le penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari.

Tabella degli scoperti e delle franchigie

Di seguito sono elencati gli scoperti e le franchigie previsti per le diverse garanzie:

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Scoperto per i danni verificatisi nel mondo intero esclusi USA, Canada e Messico		10	500
Danni al prodotto finito		10	500
Danni da muffe		10	500
Estensione in Usa, Canada e Messico		10	3.500
Danni da interruzione o sospensione di attività		10	500
Danni da organismi geneticamente modificati		10	1.500
Contaminazione dolosa dei prodotti		10	2.500
Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto		10	2.500
Conferimento di latte alterato in cooperativa		10	500
Igienizzazione e smaltimento imballaggi		10	500

Responsabilità civile Famiglia

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- dall'esercizio di attività professionali o comunque retribuite;
- da furto;
- da proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni;
- dalla proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale e dei relativi impianti;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs.n. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato ed integrato, nonché da umidità, insalubrità dell'ambiente e stitilicidio;
- da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse;
- occupazione militare ed invasione;
- a cose altrui a qualsiasi titolo detenute;
- dalla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e sport aerei in genere;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;

da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'art. "Garanzie complementari sempre operanti"

Tabella degli scoperti e delle franchigie. Di seguito sono elencati gli scoperti e le franchigie previsti per le diverse garanzie:

	Franchigia	Scoperto	
	euro	%	minimo euro
Danni da Animali	200		
Danni da Inquinamento Accidentale		10	1.000
Danni da Interruzione di Attività	200		

Infortunati

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto delle attività professionali indicate nell'articolo "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, infezioni da HIV, Parkinson, Alzheimer;
- gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

- Sport agonistici in genere (partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da quelli definiti a "basso rischio");
- Alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 5° grado (purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing);
- Speleologia non a carattere professionale purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
- Immersioni subacquee con uso di autorespiratore comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento delle attività professionali indicate all'Art. "Oggetto della garanzia", proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura e comunque a condizione che l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;

sono operative le limitazioni di seguito indicate:

- l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà, e in ogni caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, non potrà superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000 euro, se la somma assicurata scelta dovesse eccedere tale importo;
- per la garanzia "Invalidità permanente" opera la "Tabella di indennizzo - Rischi particolari";
- non è operativa la garanzia "Diaria per inabilità temporanea" / "Diaria per inabilità temporanea da infortunio importante";
- nella garanzia "Diaria da immobilizzazione", se scelta in polizza, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente in caso di fratture o di lesioni capsulo legamentose accertate in regime di pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e sottraendo cinque giorni di franchigia dai giorni di indennizzo previsti;
- per le prestazioni di laserterapia, magnetoterapia, T.A.C., risonanza magnetica, artroscopia, tecarterapia la garanzia "Rimborso spese di cura", se scelta in polizza, è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata. Inoltre, qualora in seguito ad infortunio che abbia dato luogo a ricovero si rendano necessarie cure fisioterapiche, la relativa garanzia Rimborso Spese di Cura sarà operante fino al massimo del 30% della somma assicurata e con un massimo di 3.500 euro per evento e per anno assicurativo. Infine, qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero, la prestazione Rimborso Spese di Cura opererà solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e inoltre:
 - è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro per sinistro,

la garanzia per eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie sarà operante per un importo massimo del 30% della somma assicurata e con il massimo di 2.500 euro per evento e per anno assicurativo;

Franchigie

- Per la garanzia Invalidità Permanente è prevista l'applicazione di una Franchigia, a scelta del Contraente, fra le seguenti opzioni:
 - Franchigia assoluta 3%;
 - Franchigia assoluta 3%, con adozione della Tabella Privilegiata;
 - Franchigia assoluta 5%;
 - Franchigia assoluta 5%, con adozione della Tabella Privilegiata;
 - Franchigia relativa 5%;ciascuna opzione prevede un coefficiente di incidenza sul calcolo del premio della garanzia;
- Per la garanzia Inabilità Temporanea è prevista l'applicazione di una Franchigia, a scelta del Contraente, fra le seguenti opzioni:
 - Franchigia 7 giorni;
 - Franchigia 10 giorni;
 - Franchigia 15 giorni;
 - Franchigia 20 giorni;
 - Franchigia 25 giorni;
 - Franchigia 30 giorni;ciascuna opzione prevede un coefficiente di incidenza sul calcolo del premio della garanzia.

Tutela Legale

Per tutte le sezioni di Tutela legale sono escluse le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato dall'Impresa
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con l'Impresa;
- in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Azienda – formula base

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o della normativainerente all'omissione di fermata e assistenza;
- casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione e dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
- qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo;
- reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE AZIENDA FORMULA BASE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni dolosi nel pacchetto sicurezza		Non previsto
3. Sanzioni nel pacchetto sicurezza		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
4. Reclami nella privacy		Non previsto
5. Danni causati nella privacy		Non previsto
6. Locazione proprietà e altri diritti reali		Non previsto
7. Richiesta danni		Non previsto
8. Vertenze con i fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro

Azienda – formula completa

Sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
- casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi;
- qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo
- reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE AZIENDA- FORMULA COMPLETA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni dolosi nel pacchetto sicurezza		Non previsto
3.Sanzioni nel pacchetto sicurezza		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
4. Reclami nella privacy		Non previsto
5. Danni causati nella privacy		Non previsto
6. Locazione proprietà e altri diritti reali		Non previsto
7. Richiesta danni		Non previsto
8. Vertenze con i fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
9. Sanzioni in caso di incidente		Non previsto
10. Assistenza interprete		Non previsto
11. Vertenze lavoro		Non previsto
12. Vertenze con i clienti		Valore in lite pari o superiore a 250 euro
13. Istituti o enti pubblici di ass.ne		Non previsto
14. Anticipo cauzione penale	Nel limite di € 11.000 per sinistro	Non previsto
15.Spese di resistenza per danni extracontrattuali	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Famiglia – formula base

1. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
2. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
3. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
4. proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
5. violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
6. casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
7. partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
8. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
9. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
10. compravendita o permuta di immobili;
11. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
12. trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi, salvo gli interventi di ristrutturazione legati agli interventi di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;
13. qualsiasi altro evento riguardante la gestione di immobili direttamente gestiti dagli Assicurati, locati a terzi o concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo;
14. reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
15. adesione ad azioni di classe (class action);
16. difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FAMIGLIA- FORMULA BASE

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nei limiti del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
4. vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
4. vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
5. Collaboratori domestici		Non previsto
6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto

Famiglia – formula completa

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
- casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo, o il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;

- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- compravendita o permuta di immobili;
- costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali ed impianti;
- trasformazione, ristrutturazione degli immobili con o senza ampliamento dei volumi, salvo gli interventi di ristrutturazione legati agli interventi di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi;
- qualsiasi evento riguardante la gestione di immobili non direttamente gestiti dagli Assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Articolo "Immobili locati a terzi", se acquistata;
- reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FAMIGLIA- FORMULA COMPLETA

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI
CASI ASSICURATI		
A – VITA PRIVATA		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Pedone, ciclista o trasportato		Non previsto
5. vertenze contrattuali della vita privata		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
5. vertenze contrattuali della vita privata in ambito web		Valore in lite pari o superiore a 200 euro
6. Collaboratori domestici		Non previsto
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
8. Danni causati		Non previsto
9. Opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie		Importo della pari o superiore a 300 euro
10. Atti di volontaria giurisdizione		
B – IMMOBILI DIRETTAMENTE GESTITI		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto
5. Vertenze contrattuali degli immobili direttamente gestiti		Valore in lite pari o superiore a 300 euro
6. Impugnazione di delibere assembleari condominiali		5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza
7. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di sicurezza		Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza
		Importo della sanzione pari o superiore a 300 euro
C – CIRCOLAZIONE		
1. Delitti colposi e contravvenzioni		Non previsto
2. Danni subiti		Non previsto
3. Sanzioni in caso di incidente		
4. assistenza interprete		Non previsto
5. Anticipo cauzione penale	Nel limite di € 11.000 per sinistro	Non previsto
ART. TL A (Garanzia aggiuntiva) LAVORO DIPENDENTE		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
2. Delitti dolosi		Non previsto
3. Danni subiti		Non previsto
4. rapporti di lavoro dipendente		Non previsto
5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto
6. Danni subiti		Non previsto

ART. TL B (Garanzia aggiuntiva) IMMOBILI LOCATI A TERZI

1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del	Non previsto
2. Danni subiti	massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
3. azioni di sfratto	5.000 euro per sinistro nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Franchigia 200 euro
4. canoni non riscossi	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza. Massimo 2 sinistri stragiudiziali per anno assicurativo per ogni immobile assicurato	Non previsto

Assistenza**Assistenza Fabbricato**

Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dei fabbricati interessate dall'intervento di assistenza. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Assistenza Persona

Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- espanto e/o trapianto di organi.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Cyber risk

L'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento o perdite:

- derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del Contraente o di una sua Società controllata;
- derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
 - soltanto in relazione alla garanzia per furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 - in relazione alla garanzia di plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee;
 - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori;
- derivanti o risultanti da:

- reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo che per ciò sia dovuto al l'inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto a impedire il furto di identità prescritto dalla normativa europea e americana) o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell' Assicurato;
- distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per conto di quest'ultimo;
- derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
 - se l'Assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
 - in relazione al quale l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso Assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
 - derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- derivanti o risultanti da:
 - violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione;
 - violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
 - ogni violazione effettiva o presunta della legislazione italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di-altra normativa a tutela dei lavoratori ecc.;
 - ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza;
- derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
- derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
- derivante o risultante da:
 - violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
 - violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
 - utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
 - divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
- siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
- derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente assicurazione; salvo che tali esclusioni non siano coperte dalla presente garanzia;
- derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;
- derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:

- il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
- il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
- con riferimento alla garanzia per la Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
 - trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 - pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 - pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
 restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
- con riferimento alla garanzia Responsabilità per l'Attività multimediale e Pubblicitaria ogni richiesta di risarcimento o perdita:
 - derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
 - derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
- presentata da o per conto di Società o enti italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
- derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
- in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun Contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale Contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
- derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene; scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica derivanti o risultanti da:
 - qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, Denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 - incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 - qualsiasi guasto satellitare;
- con riferimento alle garanzie Mancata Protezione dei Dati e Coperture dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.

L'importo della Franchigia indicato nella scheda di polizza si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Incendio, Eventi Atmosferici, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche e elettroniche, Furto e RC

Il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- dare avviso di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

Inoltre, per Incendio e altri danni materiali e diretti e Furto:

- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro. In caso di danno alle Merci - o a Vino, Olio e Latte e Formaggi se assicurati con specifica partita - deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese

e per i sinistri di RC prestatori di lavoro:

- il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento.

Infortunati

L'Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi devono presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile; la denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

Tutela legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto) ai numeri:

Numero verde: 800 833 800, Numero dall'estero: +39 02 24 12 86 93, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

oppure scrivendo all'indirizzo e-mail: sinistri@das.it.

I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro.

Assistenza

L'Assicurato potrà attivare la garanzia telefonando alla Struttura Organizzativa al numero verde per l'Italia 800 833 800 in funzione 24 ore su 24 oppure al numero 02 24 12 86 93 preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero. Se impossibilitato a telefonare, potrà contattarla all'indirizzo di posta elettronica: assistenza.tua@IMAItalia.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:


- codice fiscale / P.IVA dell'Assicurato o numero di contratto;
- motivazione della richiesta / circostanza del rischio;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione della prestazione.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Eventuali spese rimborsabili possono essere richieste anche a: rimborsi.tua@IMAItalia.it

Cyber risk

L'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta/conoscenza di fatti o atti che possono rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento a lui e generare quindi un sinistro.

	<p>Assistenza diretta/in convenzione:</p> <p>Le sole operazioni di limitazione del danno e messa in sicurezza del luogo dell'evento che ha danneggiato le cose assicurate sono effettuate da PER S.p.A., con costi a carico della Società.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR)</p> <p>La gestione delle prestazioni di Assistenza sono fornite da IMA Servizi Scarl, Società di servizi, Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p><u>Incendio</u> L'esistenza di esplodenti e di infiammabili influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.</p> <p><u>Furto</u> Per la garanzia aggiuntiva "Impianto di allarme antifurto", qualora l'impianto dichiarato non sia esistente o risulti non funzionante, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile e, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando l'eventuale minimo; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.</p> <p>La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).</p> <p><u>Tutela Legale</u> Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.</p> <p><u>Assistenza</u> La Struttura Organizzativa liquida i rimborsi delle spese rimborsabili entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Nel caso di frazionamento semestrale del premio è previsto un aumento del premio imponibile del 2%.</p> <p>Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); - scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato. <p>In relazione alle garanzie indicate in polizza, la Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto, variazioni che comunicherà al Contraente il quale potrà accettarle o meno. In caso di non accettazione espressa entro la scadenza contrattuale il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.</p> <p>Tutela Legale La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Ad aziende/imprenditori agricoli o agrituristici per la tutela dei rischi connessi alla conduzione dell'attività, nonché ai proprietari dei beni aziendali in gestione a terzi per la tutela dei rischi connessi alla proprietà. L'assicurazione può essere estesa all'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	24%
----------------	-----

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano ; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it _____ indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. <p>La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p> <p><i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i></p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</i></p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p><u>Ritiro prodotti</u> In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.</p> <p><u>Infortuni</u> Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti all' infortunio, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. Le Parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.</p> <p><u>Tutela Legale</u> In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p><u>Cyber risk</u> Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle Parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	

